SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. **443.**

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo *B*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. **444.**

Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *C*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. **445.**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A*).

Da 01G0047 a 01G0049

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 febbraio 2001, n. **15.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 milioni per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nel prosieguo denominate "Le Parti":

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Stati e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali e educative;

concordando sul fatto che l'origine italiana di una parte rilevante della popolazione argentina contribuisce al rafforzamento degli scambi culturali in tutti i settori della creatività artistica;

riconoscendo l'esistenza di un collegamento stabile fra un Paese di grande tradizione latino americana e un Paese europeo che custodisce, oltre ad una vasta eredità culturale, una parte cospicua del patrimonio artistico mondiale;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti incrementeranno la cooperazione culturale e educativa e la realizzazione di attività che favoriscano la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali.

Art. 2

Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative. Ugualmente si scambieranno periodicamente di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi, e promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Ciascuna Parte favorirà la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali della controparte nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.

Art. 3

Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuoverà l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e stimolerà le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni di scrittori e artisti, nonché gli Enti promotori di pubblicazioni, affinché inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

Art. 4

Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettorati presso scuole, università e istituti di istruzione superiore.

Art. 5

Le Parti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.

Art. 6

Le Parti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione nell'ambito della legislazione interna di ciascuna Parte e degli accordi bilaterali esistenti in materia.

Art. 7

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 8

Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto così come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art.12.

Art. 9

Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresì l'attività delle missioni archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.

Art.10

Le Parti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione.

Art. 11

Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore storico, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprietà intellettuale.

Art. 12

Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese, ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito, ovvero aderiranno in futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.

Art. 13

Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 14

Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attività di Istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte.

Dette Istituzioni e il relativo personale usufruiranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purché previste da specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano.

Le Parti disciplineranno lo status degli Istituti di Cultura attraverso un Accordo specifico.

L'Istituto Italiano di Cultura rappresentera per la parte italiana la struttura operativa di cui si avvalgono l' Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ed i Consolati dipendenti per la realizzazione delle attività di collaborazione culturale tra i due Paesi.

Art. 15

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.

Art. 16

Le Parti stimoleranno la cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'Istruzione.

Art. 17

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra università, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.

Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di ricerca nonché l'organizzazione di congressi, seminari, conferenze e altre attivita accademiche con la partecipazione di specialisti dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza.

Nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale, le Parti favoriranno la realizzazione di progetti di esecuzione congiunta e associata nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Per realizzare la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione Europea, le Parti favoriranno, anche tramite i rispettivi Istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie.

Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sarà favorita in particolare la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.

Art. 18

Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario è regolato attraverso l'Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e delle loro denominazioni corrispondenti", firmato a Bologna il 3.12.1997.

Le Parti esamineranno la possibilità di regolare, attraverso un Accordo specifico in materia, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari, a fini accademici.

Le Parti si impegnano a riconoscere, a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati dagli Enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno Stato e funzionanti nel territorio dell'altro, sempreché questi siano stati autorizzati al funzionamento in conformità con le norme di regolamento che ciascun Paese stabilisce agli effetti della realizzazione del presente Accordo e sempreché i programmi e i piani di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Pese dove si richiede il riconoscimento.

Saranno particolarmente favorite le intese dirette tra Università dei due Paesi finalizzate all'istituzione di corsi universitari aventi piani di studio congiunti e che prevedano il reciproco riconoscimento degli studi parziali compiuti e dei titoli accademici finali.

Le Parti favoriranno infine il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari di cui all'art. 17.

Art. 19

La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, si realizzerà con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.

Art. 20

Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario.

Art. 21

Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo.

Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e altre personalità del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni, materiale didattico, specialmente nelle aree dell'Educazione Speciale e dell'Educazione Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.

Art. 22

Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di progetti specifici nel quadro dell'intensificazione della collaborazione educativa, accademica e tra Amministrazioni.

Art. 23

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali l'UNESCO è l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 24

Ciascuna Parte favorirà, mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la permanenza e l'uscita delle persone che partecipano a progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo , conformemente alla legislazione sanitaria emigratoria e alla sicurezza interna del proprio Paese.

Per quanto riguarda le attrezzature e tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente Accordo, le Parti ne faciliteranno l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, e per il tempo necessario allo svolgimento di dette manifestazioni.

Art. 25

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.

La Commissione, che sarà convocata attraverso i canali diplomatici, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 26

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei Programmi Culturali congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

Art. 27

I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprietà dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti, sono esentati, nel territorio dell'altra, dalle imposte dirette erariali che colpiscono detti immobili e i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalità del presente Accordo.

Alla stessa condizione è esente dalle imposte e tasse il trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili a favore degli Istituti Culturali

Le Parti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'art. 14 , ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, registrazioni, riproduzioni artistiche, dischi, CD ROM, cassette e video cassette, così come di altro materiale che contribuisca allo sviluppo delle attività previste nel presente Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verrà agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.

Art. 28

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data in cui le Parti si scambieranno i rispettivi strumenti.

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.

Art. 29

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso.
2. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4571):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 aprile 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º giugno 2000.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 2000 (atto n. 4571/A - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7211):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI.

Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2000 e il 17 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 22 gennaio 2001 e approvato il 23 gennaio 2001.

01G0059

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. **16.**

Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2000, n. 201, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di determinazione, per l'anno scolastico 2000/2001, del contingente del personale docente da assumere con contratto a tempo indeterminato è stato adottato in data 30 novembre 2000, e quindi ad anno scolastico già avviato;

Considerato che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle quali occorre attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato che determinato, si sono concluse ad anno scolastico inoltrato ovvero sono ancora in corso;

Considerato che, per l'effetto combinato delle predette circostanze, si dovrebbe procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente confermato o assunto dai dirigenti scolastici all'inizio dell'anno scolastico a norma dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, con il personale avente titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con gravissimo danno per gli alunni in conseguenza dell'interruzione della continuità didattica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la predetta continuità e quindi assicurare l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni relative al personale docente

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità, non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001.

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0065

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. **17.**

Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, al fine di dare attuazione all'accordo sancito in data 3 agosto 2000, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'immediata funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:

a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;

b) le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;

c) le modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;

d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo;

e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella *A*. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto.

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale, stabilita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato.

L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.

Conseguentemente la tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA *A* — DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.

Direttore	1
Personale di ruolo	50
Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato	30».

2. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli organi, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

3. Gli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1)

RIPIANO DISAVANZI SANITÀ

(in miliardi)

REGIONI	Acconto sul ripiano disavanzi al 31 dicembre 1994	Acconto sul ripiano disavanzi anni 1995-1999	Totale acconti da erogare
	(1)	(2)	(3)
Piemonte	0	423	423
Lombardia	86	831	917
Veneto	92	464	556
Friuli-Venezia Giulia	10	1	11
Liguria	95	190	285
Emilia-Romagna	220	500	720
Toscana	119	317	436
Umbria	10	59	69
Marche	39	163	202
Lazio	385	825	1.210
Abruzzo	1	117	118
Molise	3	26	29
Campania	244	499	743
Puglia	190	331	521
Basilicata	0	43	43
Calabria	79	200	279
Sicilia	102	170	272
Sardegna	21	145	166
TOTALE . . .	1.696	5.304	7.000

01G0066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 febbraio 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Torino in data 12 dicembre 2000, prot. n. 3208/S, dalla quale risulta che le sezioni civili del tribunale di Torino indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sottoelencate sezioni civili del Tribunale di Torino nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

uffici e periodi di mancato funzionamento:

1) uffici della settima sezione civile e della ottava sezione civile, comprese le esecuzioni mobiliari. Mancato funzionamento dal 2 ottobre 2000 al 21 ottobre 2000;

2) uffici della prima sezione civile, della seconda sezione civile - comprese le esecuzioni immobiliari, della terza sezione civile, della quarta sezione civile, della volontaria giurisdizione. Mancato funzionamento dal 16 ottobre 2000 al 7 novembre 2000;

3) uffici della sesta sezione civile e della sezione fallimentare. Mancato funzionamento dal 7 novembre 2000 al 21 novembre 2000.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A1697

DECRETO 8 febbraio 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Torino, Aosta, Saluzzo e Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Torino n. 3205/S del 28 novembre 2000, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare regolarmente nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa delle proibitive condizioni atmosferiche e delle conseguenti alluvioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di:

1) Torino;

2) Aosta;

3) Saluzzo;

4) Casale Monferrato (distretto della Corte di appello di Torino) nei giorni dal 16 al 31 ottobre 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A1696

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale, con decreti del Ministero delle finanze, possono essere individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e sono stabilite le relative modalità di esecuzione;

Ritenute sussistenti le condizioni per eseguire mediante procedure automatizzate i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;

Considerata l'esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio al contribuente, di avvalersi di un intermediario che assicuri sia una capillare diffusione sul territorio nazionale che una gestione unitaria del rapporto con l'amministrazione;

Considerato che le Poste italiane S.p.a. soddisfano i predetti requisiti;

Considerato che, a seguito dell'utilizzo delle procedure interbancarie per l'accreditamento dei rimborsi fiscali in conto corrente bancario, si rende necessario modificare i termini e le modalità di tale accreditamento previsti dal decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze dispone i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Art. 2.

1. Per gli importi fino a tre milioni di lire, comprensivi di interessi, il dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti.

2. In caso di mancata riscossione entro sei mesi dalla data indicata nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate notifica al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici.

Art. 3.

1. Per gli importi superiori al limite di cui all'art. 2, comma 1, il Dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario;

b) accreditamento in conto corrente postale.

Art. 4.

1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, si applica l'art. 8, commi primo, secondo e terzo, del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, servizio di tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma - Tuscolano, sulla base degli elenchi informatici trasmessi dal dipartimento delle entrate, effettua un bonifico per ciascun contribuente a favore della banca detentrice del relativo conto corrente, che procede ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 8 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996.

2. Qualora le banche accertino l'impossibilità di accreditare le somme nei conti correnti dei beneficiari, per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo, le stesse sono tenute a riversarle, entro il termine di quaranta giorni, alla predetta sezione di tesoreria di Roma Tuscolano, che emette quietanza d'entrata con imputazione alla competente unità previsionale di base e la trasmette al Dipartimento delle entrate.

Art. 5.

1. In ipotesi di mancata effettuazione della scelta prevista dall'art. 3 entro due mesi dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma 1, il rimborso è erogato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, ovvero con ordinativo di pagamento.

Art. 6.

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 non vengono inviate ed il rimborso è accreditato direttamente con le modalità previste dall'art. 4, se il contribuente:

a) aveva già optato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'accreditamento in conto corrente bancario ai sensi dell'art. 2 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;

b) ha indicato, via internet o in occasione della scelta precedentemente effettuata a seguito di una comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1. lettera *a)*, le coordinate del conto corrente sul quale intende ricevere l'accredito del rimborso.

Art. 7.

1. L'esecuzione degli adempimenti delle Poste Italiane S.p.a. previsti dal presente decreto è regolata con convenzione; con tale convenzione sono altresì definite le modalità di accreditamento dei rimborsi in conto corrente postale.

Art. 8.

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 10, commi primo, secondo e terzo, del decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A1698

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 20.000.000.000 a favore di alcune regioni. Esercizio finanziario 2000, ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, sull'attivazione delle risorse preordinate agli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che finanza la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, che, in sede di riparto delle risorse per le aree depresse, ha destinato al finanziamento delle iniziative inserite nel «Documento unico di programmazione isole minori» (DUPIM) l'importo di lire 100 miliardi, prevedendo per altro un'ulteriore attività di individuazione dei progetti da parte dei comuni e delle regioni interessate;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, in corso di registrazione con la quale il menzionato importo di lire 100 miliardi è stato ripartito fra le regioni interessate;

Vista la nota n. 24502 del 18 settembre 2000, concernene l'istituzione, con decreto ministeriale 67226 del 4 agosto 2000, del capitolo n. 9105, presso il Dipartimento per lo sviluppo, con una assegnazione di competenza e cassa di lire 20 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare tale importo di L. 20.000.000.000, da mettere a disposizione delle regioni alla presentazione dei PIST (Piani integrati di sviluppo territoriale) al comitato di coordinamento del DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori);

Decreta

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 20.000.000.000 a favore delle regioni e per gli importi di seguito indicati:

Toscana L. 2.735.200.000;

Lazio L. 264.800.000;

Campania L. 5.015.000.000;

Puglia L. 850.000.000;

Sicilia L. 6.035.000.000;

Sardegna L. 5.100.000.000.

L'onere di L. 20.000.000.000 farà carico al cap. 9105, assegnazione alle regioni per la realizzazione delle iniziative previste nell'ambito del Documento unico di programmazione «Isole Minori» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2000.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1699

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 febbraio 2001.

Autorizzazione alla redistribuzione delle economie realizzate a valere sui finanziamenti relativi alla riqualificazione di talune strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visti i decreti ministreriali n. 992 del 18 maggio 1989, e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 1657 del 2 dicembre 1997;

Considerato che da riscontri effettuati con la cassa depositi e prestiti risultano realizzate da parte delle sottoelencate province le seguenti economie su interventi già autorizzati con i suddetti decreti ministeriali:

Bari - S.P. «Cassano - Bitetto» L. 297.843.503;

Firenze - S.P. «Volterrana» L. 85.234.174;

Pordenone - Lavori di rifacimento lungo la rete stradale provinciale L. 63.711.268;

Considerato che le province sopraindicate hanno richiesto l'utilizzo di dette disponibilità per i seguenti interventi resisi necessari nel tempo sulle proprie strade provinciali:

Bari - S.P. Modugno - Palese L. 297.800.000;

Firenze - S.P. 26 «delle Colline» L. 181.234.174, (finanziamento a carico della provincia L. 96.000.000, quota Stato L. 85.234.174);

Pordenone - Rifacimento pavimentazione bitumate e messa in sicurezza della rete viaria provinciale L. 1.300.000.000, (finanziamento a carico della provincia L. 1.236.288.732, quota Stato L. 63.711.268);

Considerato che gli interventi richiesti corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, e che pertanto le istanze delle province possono essere accolte;

Decreta:

È autorizzata la redistribuzione delle economie realizzate a valere sui finanziamenti a suo tempo concessi con i decreti ministeriali numeri 300/1990 e 1657/1997, per i sottoelencati interventi delle seguenti province:

Bari - S.P. Modugno - Palese L. 297.800.000;

Firenze - S.P. 26 «delle Colline» L. 181.234.174, (finanziamento a carico della provincia L. 96.000.000, quota Stato L. 85.234.174);

Pordenone - Rifacimento pavimentazioni bitumate e messa in sicurezza della rete viaria provinciale L. 1.300.000.000, (finanziamento a carico della provincia L. 1.236.288.732, quota Stato L. 63.711.268).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: NESI

01A1831

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 2000.

Modificazioni al prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Pantopan». (Decreto di modifica di prezzo A.I.C./U.A.C. n. 138/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 14 del 21 maggio 1996 con il quale la società Pharmacia & Upjohn S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Pantopan» nella confezione:

14 compresse gastroresistenti 40 mg;

A.I.C. n. 031835010 (in base 10), 0YCJW2 (in base 32), classe H L. 45.000;

Visto il decreto con il quale la specialità medicinale è stata classificata in A con nota 48 al prezzo di L. 52.600;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale PANTOPAN è modificato come segue:

14 compresse gastroresistenti 40 mg;

A.I.C. n. 031835010 (in base 10), 0YCJW2 (in base 32), classe A nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.151 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 54.700 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A1603

DECRETO 14 dicembre 2000.

Modificazioni al prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Peptazol». (Decreto di modifica di prezzo A.I.C./U.A.C. n. 139/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 11 del 17 maggio 1996 con il quale la società Roche S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Peptazol» nella confezione:

14 compresse gastroresistenti 40 mg;

A.I.C. n. 031111014 (in base 10), 0XPFV6 (in base 32), classe H L. 45.000;

Visto il decreto con il quale la specialità medicinale è stata classificata in A con nota 48 al prezzo di L. 52.600;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale PEPTAZOL è modificato come segue:

14 compresse gastroresistenti 40 mg;

A.I.C. n. 031111014 (in base 10), 0XPFV6 (in base 32), classe A nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.151 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 54.700 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A1602

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 febbraio 2001.

Recepimento della direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote, e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980, recante disposizioni relative all'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote nonché, negli allegati I, II e III, i modelli della scheda informativa, della scheda di omologazione e del certificato di conformità di cui agli omologhi allegati I, II e III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva 75/322/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 89/336/CEE, come da ultimo modificata dalla direttiva 93/68/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica, che esclude dal campo di applicazione tutte le apparecchiature i cui requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante le norme di attuazione della direttiva 95/54/CE relativa alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 21 del 26 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «veicolo» i trattori di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Le prescrizioni del presente decreto si applicano ai veicoli di cui al comma 1, ai loro sistemi, componenti o entità tecniche, per quanto attiene alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica).

Art. 2.

1. Non è consentito rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, componente o entità tecnica per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, di cui all'art. 1, soggetti alle prescrizioni del presente decreto, sono esentati dalla osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 93/68/CEE.

Art. 4.

1. L'allegato 5 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è sostituito dagli allegati da I a IX al decreto ministeriale 20 febbraio 1996 come modificati dall'allegato al presente decreto.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito per motivi riguardanti la compatibilità elettromagnetica:

rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure;

rifiutare l'omologazione CE di un componente o entità tecnica, oppure;

rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, oppure;

vietare la vendita o l'uso di componenti o entità tecniche, se tali veicoli, componenti o entità tecniche sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2002 non è consentito:

rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, oppure;

rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo, se il tipo di veicolo, di componente o entità tecnica, non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 75/322/CEE, come modificato dal presente decreto.

3. Il comma 2, non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 77/537/CEE, ne, se del caso, alle eventuali estensioni o proroghe di tali omologazioni.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2008:

non sono considerati validi i certificati di conformità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, che accompagnano i veicoli nuovi, e non è consentita la vendita e l'utilizzazione di unità elettriche o elettroniche nuove in quanto componenti o entità tecniche, se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.

5. Salvo il disposto dei commi 2 e 4, nel caso di pezzi di ricambio, è consentito il rilascio dell'omologazione CE ed è autorizzata la vendita e l'utilizzazione di componenti o entità tecniche destinate ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002, a norma della direttiva 75/322/CEE o della direttiva 77/537/CEE, entrambe recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e, quando applicabile, alle successive estensioni di tali omologazioni.

Art. 6.

1. All'allegato I, punto 3.17, e all'allegato II, punto 2.4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, i termini «dispositivo per la soppressione delle correnti parassite» sono sostituiti dai termini «compatibilità elettromagnetica».

Art. 7.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

ALLEGATO

Ai fini del presente decreto gli allegati I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV eVI del D.M. 20 febbraio 1996 sono modificati come segue:

1. **Allegato I**

1.1. I punto 1.1 è redatto come segue:

«La presente direttiva riguarda la compatibilità elettromagnetica dei veicoli di cui all'articolo 1. Essa si applica anche alle entità tecniche elettriche ed elettroniche destinate ad essere montate sui veicoli.»

1.2. Al punto 2.1.10:

il testo «l'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE» è sostituito da: «l'articolo 9 bis della direttiva 74/150/CEE».

1.3. Ai punti 3.1.1 e 3.2.1:

il testo «dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE» è sostituito da: «dell'articolo 9 bis della direttiva 74/150/CEE».

1.4. Ai punti 4.2.1.1 e 4.2.2.1:

il testo «dell'articolo 4, paragrafo 3, e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE» è sostituito dal seguente: «dell'articolo 4 della direttiva 74/150/CEE».

1.5. Al punto 4.3.1:

il testo «l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE» è sostituito da: «l'articolo 6 della direttiva 74/150/CEE».

1.6. Al punto 5.2:

1.6.1. gli undici trattini sono sostituiti dalla frase seguente:

«1 per la Germania; 2 per la Francia; 3 per l'Italia; 4 per i Paesi Bassi; 5 per la Svezia; 6 per il Belgio; 9 per la Spagna; 11 per il Regno Unito; 12 per l'Austria; 13 per il Lussemburgo; 17 per la Finlandia; 18 per la Danimarca; 21 per il Portogallo; 23 per la Grecia; 24 per l'Irlanda;»

1.6.2. il testo «la direttiva 72/245/CEE» è sostituito da: la «direttiva 75/322/CEE».

1.7. I punti 7.1 e 7.3 sono soppressi.

2. **Allegato II.A**

2.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«Scheda informativa n ... conformemente all'allegato I della direttiva 74/150/CEE concernente l'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (direttiva 75/322/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»

2.2. La nota () a piè di pagina è soppressa.

3. **Allegato II.B**

3.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«Scheda informativa n ... relativa all'omologazione CE di un'unità elettrica/elettronica per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (direttiva 75/322/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»

4. **Allegato III.A**

4.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE»

4.2. Al primo paragrafo:

il testo «la direttiva 72/245/CEE» è sostituito dalla «direttiva 75/322/CEE».

4.3. Al punto 0.4:

4.3.1. il testo «Categoria del veicolo (²)» è sostituito dal testo: «Veicolo».

4.3.2. Il riferimento (²) a piè di pagina è soppresso.

4.4. Il titolo dell'appendice è sostituito dal seguente:

«Appendice alla scheda di omologazione CE n .... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 75/322/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»

5. Allegato III.B

5.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE»

5.2. Al primo paragrafo:

il testo «la direttiva 72/245/CEE» è sostituito da: la «direttiva 75/322/CEE».

5.3. Al punto 0.4:

5.3.1. il testo «Categoria del veicolo (²)» è sostituito dal testo: «Veicolo».

5.3.2. Il riferimento (²) a piè di pagina è soppresso.

5.4. Il titolo dell'appendice è sostituito dal seguente:

«Appendice alla scheda di omologazione CE n .... concernente l'omologazione di un'unità elettrica o elettronica per quanto riguarda la direttiva 75/322/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.».

6. Allegato IV

6.1. Il primo paragrafo del punto 1.3 è modificato come segue:

«La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga generate dai sistemi ad accensione comandata e dai motori elettrici (motori a trazione elettrica, motori dei sistemi di riscaldamento o di sbrinamento, pompe di carburante, pompe idrauliche ecc.) che equipaggiano permanentemente il veicolo.»

6.2. I punto 5.3 è completato come segue:

«e allineata con il centro del veicolo, definito come il punto situato sull'asse principale del veicolo ed equidistante dal centro degli assi anteriore e posteriore del veicolo.»

6.3. All'appendice 1, le figure 1 e 2 sono sostituite dalle figure 1 e 2 seguenti:

«Figura 1

AREA DI PROVA DEL TRATTORE

(Area piana libera e priva di superfici che riflettono le onde elettromagnetiche)

Figura 2

POSIZIONE DELL'ANTENNA RISPETTO AL TRATTORE

Vista frontale

Antenna dipolo in posizione per la misura della componente verticale dell'emissione elettromagnetica irradiata

Vista dall'alto

Antenna dipolo in posizione per la misura della componente orizzontale dell'emissione elettromagnetica irradiata.

7. **Allegato VI**

7.1. Il punto 4.1.1 è modificato come segue:

«Il motore deve fare ruotare le ruote motrici ad una velocità costante corrispondente ai 3/4 della velocità massima del veicolo, a meno che il costruttore non preferisca, per motivi tecnici, una velocità diversa. Il motore del veicolo deve essere caricato con la coppia adeguata. Ove opportuno, gli alberi di trasmissione possono essere disinnestati (ad esempio nel caso dei veicoli con più di due assi), purché tali alberi non alimentino un componente che genera interferenza.»

7.2. Il punto 5.4.1.4 è modificato come segue:

«5.4.1.4. Per un'illuminazione anteriore, ovvero

— a 1,0 ± 0,2 m all'interno del veicolo, misurata dal punto di intersezione del parabrezza con il cofano motore del veicolo (punto C dell'appendice 1 del presente allegato), oppure

— a 0,2 ± 0,2 m dalla linea centrale dell'asse anteriore del trattore, misurato verso il centro del trattore (punto D dell'appendice 2 del presente allegato),

a quella delle due distanze in cui il punto di riferimento è più vicino all'antenna.»

7.3. Viene aggiunto un nuovo punto 5.4.1.5 con le seguenti disposizioni:

«5.4.1.5. Per un'illuminazione posteriore, ovvero:

— a 1,0 ± 0,2 m all'interno del veicolo, misurato dal punto di intersezione del parabrezza con il cofano motore del veicolo (punto C dell'appendice 1 del presente allegato), oppure

— a 0,2 ± 0,2 m dalla linea centrale dell'asse posteriore del trattore, misurato verso il centro del trattore (punto D dell'appendice 2 del presente allegato),

a quella delle due distanze in cui il punto di riferimento è più vicino all'antenna»

7.4. Le appendici 1 e 2 sono così modificate:

«*Appendice* 1

7.5. L'appendice 3 è soppressa.

7.6. L'appendice 4 diviene appendice 3.

01A1647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2000, con il quale il rag. Egidio Caputo è stato nominato commissario liquidatore della società coooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 23 novembre 1999;

Vista la mancata ottemperanza, da parte del rag. Egidio Caputo all'invio delle relazioni semestrali, ex art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, con studio in Roma - Ostia Lido, via Orazio dello Sbirro n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 23 novembre 1999, in sostituzione del rag. Egidio Caputo, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1626

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela «Salame di Varzi», con sede in Varzi (Pavia), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», ai sensi dell'art. 9 del citato registro (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 263 del 10 novembre 2000, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 64544 del 22 dicembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art, 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio tutela «Salame di Varzi», al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Salame di Varzi», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di ori-

gine protetta «Salame di Varzi» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1448

DECRETO 2 febbraio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del prosciutto toscano, con sede in San Donato in Collina (Firenze), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 233 del 5 ottobre 2000, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 64064 del 15 novembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 25 gennaio 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio del prosciutto toscano, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commis-

sione del 1º luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 27 luglio 1999, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Prosciutto Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Prosciutto Toscano» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1449

DECRETO 9 febbraio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «riso nano vialone veronese», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela del riso nano vialone veronese, con sede in Isola della Scala (Verona), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 60536 del 6 febbraio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 22 gennaio 2001, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indica-

zione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del riso nano vialone veronese, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» — registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP «Riso nano vialone veronese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° febbraio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato «Artigian Service S.r.l.», e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 15 dicembre 2001 con la quale la società Unipersonale «Artigian Service S.r.l», con sede legale in Ferrara, legalmente

rappresentata dall'amministratore unico sig. Capatti Sergio, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 8 novembre 2000 a rogito notaio Mestieri Mauro, n. 19536 di repertorio e n. 6177 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Vista la delega con la quale in data 28 febbraio 2000, la Confederazione generale italiana dell'artigianato con sede in Roma, via San Giovanni in Laterano n. 152, ha delegato la Confartigianato di Ferrara a costituire un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la Confederazione generale italiana dell'artigianato è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Vista la polizza di assicurazione n. 209455242 stipulata con le Assicurazioni Generali S.p.a. la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/99;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott. Trevisani Andrea del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società Artigian Service S.r.l., con sede in Ferrara, corso Giovecca n. 3, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° febbraio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A1597

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2000.

Statuto. (Deliberazione n. 6).

IL COMITATO DIRETTIVO

(Omissis);

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con decreto ministeriale 14 marzo 2000, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sullo statuto;

Sulla proposta del direttore;

Delibera

l'unito statuto ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che è sottoposto all'approvazione del Ministro delle finanze.

Roma, 13 dicembre 2000

Il presidente: ROMANO

STATUTO

Art. 1.

Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate, di seguito denominata agenzia, istituita ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.

3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2.

Fini istituzionali

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

2. L'Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle entrate, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all'art. 62, comma 3, del decreto istitutivo.

3. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Art. 3.

Federalismo fiscale

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Art. 4.

Attribuzioni

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) assistenza ai contribuenti, assicurando l'informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità;

b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell'archivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull'operato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l'erario e gli altri enti impositori;

c) contrasto dell'evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari;

d) gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici e le scommesse, già attribuiti al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione;

f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;

g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi.

Art. 5.

O r g a n i

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

a) il direttore dell'agenzia;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'art. 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'agenzia.

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall'art. 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da sei membri, oltre al direttore dell'agenzia che lo presiede. Tre dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti ad una delle direzioni centrali e delle direzioni regionali. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.

4. Le incompatibilità sancite dall'art. 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'art. 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.

Attribuzioni del direttore

1. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presiede il comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo;

b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del comitato direttivo;

c) stipula la convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo e consultate, a termini dell'art. 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;

d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del comitato direttivo;

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato,

nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'art. 56, comma 1, lettera *d)* del decreto istitutivo;

h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle finanze;

i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, nominato dallo stesso comitato direttivo tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto. La delibera è trasmessa al Ministro.

Art. 7.

Attribuzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo:

a) delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

c) valuta ogni questione che il direttore ponga all'ordine del giorno.

Art. 8.

Funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno; si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto istitutivo.

2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale.

Art. 9.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti:

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;

c) esamina il budget e controlla il bilancio;

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) può chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

2. I membri del collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall'ufficio.

Art. 10.

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 11.

Dirigenza

1. I dirigenti dell'Agenzia:

a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 12.

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

Art. 13.

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del dipartimento delle entrate, le cui funzioni, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto istitutivo, sono trasferite all'Agenzia.

2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 14.

Attività dell'Agenzia

1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 15.

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto istitutivo.

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 16.

Personale e relazioni sindacali

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'art. 71, comma 2, del decreto istitutivo.

2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.

3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel comitato di settore, per il comparto delle agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'art. 73, comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

2. Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale comparto Ministeri e dal contratto integrativo del Ministero delle finanze è applicato fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto agenzie fiscali.

3. Entro il termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore e il comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'art. 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300.[1]

---

[1] Comma aggiunto con delibera del comitato direttivo n. 11 del 23 gennaio 2001.

01A1690

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2001.

Revisione dell'assetto degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate in alcune province della Liguria e dell'Abruzzo.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Competenza dell'ufficio di Albenga e istituzione della sezione staccata di Finale Ligure.*

1.1. I rapporti giuridici, le funzioni e la competenza territoriale dell'ufficio di Finale Ligure sono trasferiti, con effetto dal 29 gennaio 2001, all'ufficio di Albenga, la cui circoscrizione è conseguentemente rideterminata come descritto nell'allegata tabella.

1.2. Le due aree funzionali dell'ufficio di Albenga, dedicate l'una al servizio ai contribuenti e l'altra all'attività di controllo ed ai connessi adempimenti, costituiscono strutture di livello dirigenziale.

1.3. Alla data di cui al punto 1.1. è soppresso l'ufficio di Finale Ligure ed è attivata nella stessa località, quale struttura di livello non dirigenziale, una sezione staccata dell'Ufficio di Albenga.

2. *Istituzione dell'ufficio di Castel di Sangro. Competenza degli uffici di Sulmona e Chieti.*

2.1 È istituito l'ufficio di Castel di Sangro, con la competenza territoriale specificata nella tabella di cui al punto 1.1. Contestualmente, è rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio di Sulmona come specificato nella medesima tabella.

2.2. Le due aree funzionali dell'ufficio di Castel di Sangro, dedicate alle attività di cui al punto 1.2., non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

2.3. Fino alla data di attivazione dell'ufficio di Castel di Sangro, che sarà fissata con successivo atto, nella medesima località continua ad operare la sezione staccata dell'ufficio di Sulmona.

2.4. Le due aree funzionali dell'ufficio di Chieti, dedicate alle attività di cui al punto 1.2., non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

MOTIVAZIONI.

Competenza dell'ufficio di Albenga e istituzione della sezione staccata di Finale Ligure.

Il ridotto carico di lavoro dell'ufficio di Finale Ligure ne rende opportuna la chiusura per esigenze di economicità di gestione. Restano così nella provincia di Savona due uffici, quello della stessa città capoluogo e quello di Albenga, cui sono trasferite le competenze dell'ufficio soppresso, per ragioni, anzitutto, di affinità del tessuto socio-economico interessato. L'area di Finale Ligure e quella di Albenga si caratterizzano infatti entrambe per la presenza di aziende agricole e di imprese operanti nel terziario avanzato e nel settore turistico, mentre nel comprensorio di Savona sono preponderanti l'attività industriale, soprattutto nelle valli interne, e l'attività portuale con il relativo indotto. Con la soluzione adottata, si ha inoltre l'ulteriore vantaggio di rendere omogenei, in termini di carichi di lavoro, i due uffici della predetta provincia (circa 19.000 partite IVA per ciascun ufficio).

Con l'ampliamento della propria circoscrizione, l'ufficio di Albenga assume dimensioni gestionali tali da richiedere l'affidamento di responsabilità di natura dirigenziale ai soggetti preposti alle due aree interne dell'ufficio stesso (servizio ai contribuenti e controllo), che vengono perciò elevate al rango dirigenziale.

L'Agenzia delle entrate mantiene comunque una propria presenza a Finale Ligure, ove viene costituita, quale struttura di livello non dirigenziale, una sezione staccata dell'ufficio di Albenga. Le sezioni staccate costituiscono strutture decentrate degli uffici locali dell'Agenzia, con il compito di facilitare l'accesso ai servizi da parte dei contribuenti (informazione e assistenza, attribuzione e variazione del codice fiscale e della partita IVA, registrazione di atti, ecc.). Tali strutture sono previste dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia (art. 5, comma 2, ultimo periodo) e svolgono le medesime attività già esercitate dalle sezioni staccate degli uffici delle entrate.

Istituzione dell'ufficio di Castel di Sangro.

A Castel di Sangro, ove opera una sezione staccata dell'ufficio di Sulmona, viene istituito un ufficio locale dell'Agenzia, andando così incontro alle istanze delle popolazioni interessate, che lamentano da tempo l'eccessiva distanza (resa ancora più gravosa dalla difficile viabilità di strade tutte di montagna) tra la stessa Castel di Sangro, i comuni limitrofi e la sede dell'ufficio di Sulmona.

L'avvio del nuovo ufficio sarà disposto con successivo atto, non appena completati i lavori di adeguamento dei locali destinati ad ospitarlo.

Nel valutare le esigenze che hanno determinato l'istituzione del predetto ufficio, si è anche ulteriormente analizzata la situazione degli uffici locali dell'Abruzzo di prossima attivazione, al fine di decidere eventuali interventi prima del loro avvio. Da tale riesame è emerso che il carico di lavoro della sede di Chieti non è tale da giustificare l'attribuzione di funzioni dirigenziali ai titolari delle due aree dell'ufficio, che vengono pertanto declassate al rango di strutture di livello non dirigenziale.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 25 gennaio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DI ALBENGA, CASTEL DI SANGRO E SULMONA

Sede	Circoscrizione territoriale
Albenga	Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio-Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.
Castel di Sangro	Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea.
Sulmona	Acciano, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo Di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Corfinio, Gagliano Atemo, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villalago, Vittorito.

01A1640

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2001.

Attivazione degli Uffici di Giarre e Gavirate.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Giarre e Gavirate.

1.1. Sono attivati gli uffici di Giarre, il 26 gennaio 2001, e di Gavirate, il 30 gennaio 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località.

1.2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Catania e Varese, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Giarre, in provincia di Catania, già in funzione ai soli fini organizzativi interni, e di quello di Gavirate, in provincia di Varese. Le nuove strutture assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Di conseguenza, gli uffici delle imposte dirette e del registro, avendo una circoscrizione subprovinciale coincidente con quella dei nuovi uffici locali, vengono soppressi, mentre gli uffici IVA e le sezioni staccate delle direzioni regionali, che hanno invece una circoscrizione provinciale, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Anche tali strutture cesseranno in seguito la propria attività, una volta entrati in funzione tutti gli uffici locali delle rispettive province.

Il punto 1.2, ultimo periodo, contiene una disposizione transitoria, la quale stabilisce che, anche per i contribuenti domiciliati in comuni ricompresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici locali attivati, gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 (attività, quest'ultima, conclusasi il 31 dicembre 2000) continuano ad essere svolti dagli uffici IVA ancora operanti. Trattandosi, infatti, di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali attivati nelle province interessate, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 25 gennaio 2001

Il direttore: ROMANO

01A1639

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Attivazione degli Uffici di Faenza, Viareggio, Livorno e Ortona.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Faenza, Viareggio, Livorno e Ortona.

1.1. Sono attivati gli uffici di Faenza, l'8 febbraio 2001, di Viareggio, il 9 febbraio 2001, di Livorno, il 20 febbraio 2001, e di Ortona, il 23 febbraio 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località, ad eccezione dell'ufficio del registro di Viareggio che continua ad operare fino all'attivazione dell'ufficio di Pietrasanta.

1.2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna, Lucca, Livorno e Chieti, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Faenza, Viareggio, Livorno, Ortona e Pietrasanta. Le nuove strutture assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle Direzioni regionali.

Gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali vengono soppressi, mentre l'ufficio del registro di Viareggio, il quale presenta una circoscrizione territoriale estesa al distretto di Pietrasanta, continua ad operare, con competenza limitata a tale distretto, fino all'attivazione dell'ufficio di Pietrasanta. Gli uffici IVA e le sezioni staccate delle Direzioni regionali, che hanno una circoscrizione provinciale, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Anche tali strutture cesseranno in seguito la propria attività, una volta entrati in funzione tutti gli uffici locali delle rispettive province.

Il punto 1.2, ultimo periodo, contiene una disposizione transitoria, la quale stabilisce che, anche per i contribuenti domiciliati in comuni ricompresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici locali attivati, gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 (attività, quest'ultima, conclusasi il 31 dicembre 2000) continuano ad essere svolti dagli uffici IVA ancora operanti. Trattandosi, infatti, di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali attivati nelle province interessate, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 1° febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

01A1643

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2001.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, per i diversi settori di attività, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono più attività, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attività diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per i diversi settori di attività, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Una volta ottenuta la distribuzione ventilica di ciascuno studio si è, in particolare, preso in esame lo studio di settore SM01U - commercio al dettaglio di alimentari.

Si è scelta tale attività in quanto risulta tra quelle con ricarico più basso, quindi con un ridotto margine lordo e con una bassa redditività.

Dall'esame della distribuzione ventilica dello studio di settore SM01U è emerso che si posiziona al di sotto della soglia massima dei 50 milioni di lire, fissata nell'art. 14 del capo III della legge n. 388, del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), il valore del 1° ventile, pari a 48 milioni di lire.

Da ciò consegue che, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire.

Nell'allegato 1.*A* viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999 con il valore dei limiti dei ricavi per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali.

ALLEGATO 1.*A*

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI
PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

STUDI DI SETTORE IN VIGORE NELL'ANNO D'IMPOSTA 1999	LIMITE DEI RICAVI (in milioni di lire)
SD01A - Fabbricazione di prodotti di pasticceria secca, gelati, cacao, confetteria	28
SD01B - Fabbricazione di prodotti di pasticceria fresca	37
SD02U - Fabbricazione paste alimentari	25
SD03U - Molitoria dei cereali	13
SD04A - Lavorazione artistica marmo e pietre affini	19
SD04B - Estrazione pietre ornamentali, altre pietre da costruzione, ardesia	26
SD04C - Estrazione di ghiaia e sabbia	27
SD04D - Estrazione argilla, pomice, pietre da gesso, dolomite, ecc.	16
SD04E - Segagione e frantumazione pietre	29
SD06U - Fabbricazione di ricami	14
SD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	27
SD07B - Fabbricazione di articoli di maglieria	14
SD07C - Confezione di vestiario esterno	16
SD07D - Confezione di indumenti da lavoro o indumenti particolari	14
SD07E - Confezione di biancheria personale	15
SD07F - Confezione di varie ed accessori per l'abbigliamento	15
SD07G - Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento	16
SD08U - Fabbricazione calzature, componenti e accessori	40
SD09A - Fabbricazione di mobili, sedie	23
SD09B - Fabbricazione di poltrone e divani	20
SD09C - Prima lavorazione del legno	14
SD09D - Fabbricazione porte e finestre in legno	15
SD09E - Prodotti vari in legno, carpenteria e sughero	17
SD10A - Filatura e tessitura di fibre tipo cotone e lino	32
SD10B - Confezioni biancheria da letto, tavola e arredamento	19
SD12U - Fabbricazione di prodotti di panetteria	42
SD13U - Finissaggio dei tessili	14
SD14U - Lavorazione della lana	21
SD16U - Confezione su misura di vestiario	6
SD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica, in terracotta per l'edilizia	14
SD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali	22
SG31U - Riparazioni meccaniche di autoveicoli	16
SG32U - Riparazioni impianti elettrici e alimentazione per autoveicoli	15
SG33U - Servizi degli istituti di bellezza	15
SG34U - Servizi saloni di barbieri e parrucchieri	12
SG35U - Rosticcerie, pizzerie a taglio, friggitorie	26
SG36U - Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	29
SG37U - Bar e caffè, gelaterie	25
SG39U - Agenzie di mediazione immobiliare	17
SG43U - Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli	16
SG44U - Alberghi e motel	41
SG46U - Riparazione di trattori agricoli	19
SG47U - Riparazione e sostituzione pneumatici	19

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI
PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

STUDI DI SETTORE IN VIGORE NELL'ANNO D'IMPOSTA 1999	LIMITE DEI RICAVI (in milioni di lire)
SG49U - Riparazione motocicli e ciclomotori	12
SG50U - Intonacatura, tinteggiatura, rivestimenti di pavimenti e di muri	18
SG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte	9
SG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulottes, villaggi turistici	16
SG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco	28
SG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta	27
SG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature	31
SG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari	29
SG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi, etc.	31
SG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole etc.	26
SG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria	26
SG61H - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	31
SG62U - Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	50
SG63U - Bar, caffè con annesso intrattenimento e spettacolo	13
SG64U - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione	12
SG65U - Affittacamere, case per vacanze e altri esercizi alberghieri complementari	5
SG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie	13
SG68U - Trasporto merci su strada	37
SG69A - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	27
SG69B - Trivellazioni e perforazioni	15
SG69C - Costruzione autostrade, strade, campi aviazione, impianti sportivi	33
SG69D - Costruzione di opere idrauliche	22
SG69E - Lavori generali di costruzione	19
SG70U - Servizi di pulizia	12
SG71U - Altri lavori di completamento degli edifici	17
SM01U - Commercio al dettaglio di alimentari	48
SM02U - Commercio al dettaglio di carni	50
SM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande	26
SM03B - Commercio ambulante di tessuti e abbigliamento	20
SM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli per uso domestico e altri n.c.a.	13
SM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie	18
SM05A - Commercio al dettaglio di confezioni, biancheria	27
SM05B - Commercio al dettaglio di calzature, pelletteria, cappelli	23
SM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici, HI-FI, dischi e nastri	31
SM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali	28
SM06C - Commercio al dettaglio di casalinghi e altri articoli di uso domestico	24
SM07U - Commercio al dettaglio di merceria e di filati per maglieria	15
SM08A - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	22
SM08B - Commercio al dettaglio articoli sportivi, da regalo e bigiotteria	23
SM09A - Commercio di autoveicoli	26
SM09B - Commercio all'ingrosso e al dettaglio motocicli e ciclomoto	44
SM10U - Commercio parti e accessori di autoveicoli e di motocicli	31
SM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	26

01A1648

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2001.

Approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Approvazione del modello di pagamento per il versamento unitario delle accise, con possibilità di compensazione.

1.1. È approvato il modello di cui agli allegati numeri 1 e 2, che, a partire dal 1° marzo 2001, può essere utilizzato per eseguire il pagamento dei tributi di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in sede di versamento unitario con compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il foglio delle «avvertenze» allegato al modello di versamento contiene le relative istruzioni per la compilazione. Le caratteristiche tecniche del predetto modello sono indicate nell'allegato n. 3.

1.2. Il predetto modello, non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, è prelevabile dal sito Internet www.finanze.it

1.3. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 30 marzo 1998.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, all'art. 28, comma 7, che, a decorrere dal 1° marzo 2001, il pagamento dei tributi doganali in esso indicati possa essere effettuato anche mediante il versamento unitario previsto dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

Per l'esecuzione dei predetti versamenti, l'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dispone che vengano utilizzati stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Il presente atto è stato predisposto al fine di dare attuazione a tali disposizioni normative, attraverso l'approvazione di una nuova versione del modello di pagamento F24, adattata particolare tipo di tributi in esame, che affiancherà la versione già esistente, approvata con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 marzo 2000.

Tale scelta è stata determinata sia dalla peculiarità delle accise doganali, sia dalla platea particolarmente ridotta e «qualificata» dei relativi soggetti passivi.

Per le stesse ragioni, anche il foglio delle «avvertenze» allegato alla nuova versione del modello F24 presenta delle modifiche, rispetto alle avvertenze recate dalla versione di tale modello approvata con il citato decreto.

Inoltre, per non ingenerare confusione tra i contribuenti che normalmente utilizzano il modello F24, la versione aggiuntiva di tale modello, destinata al versamento delle accise, non sai disponibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, ma potrà essere prelevato dal sito internet del Ministero delle finanze www.finanze.it

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative al versamento unitario con compensazione:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III);

decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (art. 1, comma 2);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 30 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1998);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998).

Disposizioni realtive al versamento delle accise:

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE

comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000	
			.000	.000 +/–	**SALDO (A-B)**
		TOTALE A	.000 **B**	.000	.000

codice ufficio — codice atto

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					.000	.000	
					.000	.000	
					.000	.000	
					.000	.000 +/–	**SALDO (C-D)**
				TOTALE C	.000 **D**	.000	.000

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				.000	.000	
				.000	.000	
				.000	.000	
				.000	.000 +/–	**SALDO (E-F)**
codice ente locale			**TOTALE E**	.000 **F**	.000	.000
				.000	.000	
				.000	.000	
				.000	.000 +/–	**SALDO (G-H)**
			TOTALE G	.000 **H**	.000	.000

SEZIONE ACCISE

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	+ **SALDO (O)**
		TOTALE O	.000	.000

FIRMA

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SALDO FINALE

+ .000

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario — circolare

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI — CAB

MOD. F 24 A – 2001/1 LIRE

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE

comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
		TOTALE A	.000	**B** .000

codice ufficio — codice atto

+/– **SALDO (A-B)** .000

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					.000	.000
					.000	.000
					.000	.000
					.000	.000
				TOTALE C	.000	**D** .000

+/– **SALDO (C-D)** .000

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				.000	.000
				.000	.000
				.000	.000
				.000	.000
			TOTALE E	.000	**F** .000

+/– **SALDO (E-F)** .000

codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				.000	.000
				.000	.000
				.000	.000
			TOTALE G	.000	**H** .000

+/– **SALDO (G-H)** .000

SEZIONE ACCISE

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
		TOTALE O	.000

+ **SALDO (O)** .000

FIRMA

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SALDO FINALE

+ .000

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario — circolare

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI — CAB

MOD. F 24 A - 2001/1 LIRE

2° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale | nome

data di nascita (giorno, mese, anno) | sesso (M o F) | comune (o Stato estero) di nascita | prov.

DOMICILIO FISCALE

comune | prov. | via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
		TOTALE A	.000	**B** .000

+/– **SALDO (A-B)** .000

codice ufficio | codice atto

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					.000	.000
					.000	.000
					.000	.000
					.000	.000
				TOTALE C	.000	**D** .000

+/– **SALDO (C-D)** .000

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				.000	.000
				.000	.000
				.000	.000
				.000	.000
			TOTALE E	.000	**F** .000

+/– **SALDO (E-F)** .000

codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				.000	.000
				.000	.000
				.000	.000
			TOTALE G	.000	**H** .000

+/– **SALDO (G-H)** .000

SEZIONE ACCISE

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
			.000
		TOTALE O	.000

\+ **SALDO (O)** .000

FIRMA

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SALDO FINALE

\+ .000

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO: AZIENDA | CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno: bancario / circolare

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI | CAB

MOD. F 24 A - 2001/1 LIRE

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

EURO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00 +/–	SALDO (A-B)
		TOTALE A	,00 B	,00	,00

codice ufficio — codice atto

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00 +/–	SALDO (C-D)
				TOTALE C	,00 D	,00	,00

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00 +/–	SALDO (E-F)
codice ente locale			TOTALE E	,00 F	,00	,00
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00 +/–	SALDO (G-H)
			TOTALE G	,00 H	,00	,00

SEZIONE ACCISE

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	+ SALDO (O)
		TOTALE O	,00	,00

FIRMA

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SALDO FINALE

+ ,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	
giorno mese anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario — circolare

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI CAB

MOD. F 24 A – 2001/1 EURO

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO EURO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno mese anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	+/– SALDO (A-B)
		TOTALE A	,00	B ,00	,00

codice ufficio — codice atto

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	+/– SALDO (C-D)
				TOTALE C	,00	D ,00	,00

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00	+/– SALDO (E-F)
codice ente locale			TOTALE E	,00	F ,00	,00
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00	+/– SALDO (G-H)
			TOTALE G	,00	H ,00	,00

SEZIONE ACCISE

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	+ SALDO (O)
		TOTALE O	,00	,00

FIRMA

SALDO FINALE + ,00

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno mese anno) — CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO (AZIENDA — CAB/SPORTELLO)

Pagamento effettuato con assegno — bancario — circolare

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI — CAB

MOD. F 24 A – 2001/1 EURO

2° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

EURO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale; nome

data di nascita (giorno, mese, anno); sesso (M o F); comune (o Stato estero) di nascita; prov.

DOMICILIO FISCALE — comune; prov.; via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00	
			,00	,00 +/–	**SALDO (A-B)**
		TOTALE A	,00	**B** ,00	,00

codice ufficio — codice atto

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00 +/–	**SALDO (C-D)**
				TOTALE C	,00	**D** ,00	,00

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00 +/–	**SALDO (E-F)**
codice ente locale			**TOTALE E**	,00	**F** ,00	,00
				,00	,00	
				,00	,00	
				,00	,00 +/–	**SALDO (G-H)**
			TOTALE G	,00	**H** ,00	,00

SEZIONE ACCISE

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	
			,00	+ **SALDO (O)**
		TOTALE O	,00	,00

FIRMA

SALDO FINALE

+ ,00

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA; CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario; circolare

n.ro

tratto / emesso su — cod. ABI; CAB

MOD. F 24 A – 2001/1 EURO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE:	**PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI:**
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte	Liquidazione e controllo formale della dichiarazione
Iva	Avviso di accertamento
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva	Avviso di irrogazione sanzioni
Irap	Accertamento con adesione (concordato)
Addizionale regionale o comunale all'Irpef	Conciliazione giudiziale
Contributi e premi INPS	Ravvedimento
Interessi in caso di pagamento rateale	
Accise	

AVVERTENZE

Come si paga

Il modello è disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.
E' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali:
- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il presente modello è disponibile esclusivamente sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, in quanto l'omessa o inesatta indicazione di questi dati comporta sanzioni che possono arrivare anche a 4 milioni.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2000).
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati .
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." e "rateazione" rispettivamente delle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed Enti locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, le successive entro il giorno 16 del mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). *In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.*
L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla somma della rata di capitale e degli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e le agenzie postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i codici o le causali da utilizzare per il versamento del saldo dell'imposta o del contributo; b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali, gli altri dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.

Nella colonna "importi a credito compensati" vanno indicati:

– nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali", esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare;

– nella sezione "INPS", i crediti da compensare vantati nei confronti dell'ente stesso e risultanti dalle denunce contributive.

Dall'anno 2001, l'importo massimo compensabile è fissato in 1 miliardo di lire.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle singole sezioni (che sono pari alla somma algebrica delle colonne "importi a debito versati" e "importi a credito compensati") e al saldo finale (che è uguale alla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni).

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza *solo fino ad azzeramento del saldo finale;* il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo neppure il relativo saldo).

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni il saldo finale sia uguale a zero (N.B. : per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000).

Compensazione e rateazione

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero e con l'indicazione 0101 nel campo rateazione; il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con l'ammontare degli interessi. Naturalmente, nel secondo modello deve essere sempre indicato il numero della rata pagata e quello complessivo del numero delle rate prescelto.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.

Il contribuente deve indicare :

– nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;

– nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;

– nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;

– per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;

– per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia- Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

Accise

Nella sezione "Accise" possono attualmente essere indicati esclusivamente tributi erariali; pertanto, lo spazio "codice regione" non deve essere riempito.

ALLEGATO 3

MODELLO F24 ACCISE (2001) COORDINATE CAMPI DI SCRITTURA RIGHE AVANZAMENTO IN "SESTI" DI POLLICE, COLONNE ORIZZONTALI IN "DECIMI" DI POLLICE – RIFERIMENTO ANGOLO SUPERIORE SINISTRO

DELEGA IRREVOCABILE A: rigo 5 – colonna 48:80
AGENZIA rigo 7 – colonna 48:69 Provincia 73-80

CONTRIBUENTE

Codice fiscale: rigo 10 – colonna 17:48(suddivisione 2/10)
Barrare in caso di anno solare non coincidente: rigo 10 – colonna 76:77
Cognome, denominazione o ragione sociale: rigo 12 – colonna 17:79

DATA DI NASCITA

giorno: rigo 14 – colonna 17:20(suddivisione 2/10)
mese: rigo 14 – colonna 21:24 (suddivisione 2/10)
anno: rigo 14 – colonna 25:32 (suddivisione 2/10)
sesso (M o F): rigo 14 – colonna 35:36
comune o stato estero di nascita: rigo 14 – colonna 44:74
provincia: rigo 14 – colonna 76:79 (suddivisione 2/10)

DOMICILIO FISCALE

comune: rigo 16 – colonna 17:45
provincia: rigo 16 – colonna 47:50(suddivisione 2/10)
via e numero civico: rigo 16 – colonna 52:79

SEZIONE ERARIO

Codice tributo: rigo 19,20,21,22,23,24,25,26,27 - colonna 23:30
Rateazione/regione/prov.: rigo 19,20,21,22,23,24,25,26,27 - colonna 32:37
Anno di riferimento: rigo 19,20,21,22,23,24,25,26,27 - colonna 39:44
Importi a debito versati: rigo 19,20,21,22,23,24,25,26,27 - colonna 46:56
Importi a credito compensati: rigo 19,20,21,22,23,24,25,26,27 - colonna 58:68
Totale A: rigo 28 - colonna 46:56
Totale B: rigo 28 - colonna 58:68
+/- saldo(A-B): rigo 28 - colonna 69:80
codice ufficio: rigo 29 - colonna 4:9
codice atto: rigo 29 - colonna 14:35

SEZIONE INPS

Codice sede: rigo 32,33,34,35 - colonna 4:7
Causale contributo: rigo 32,33,34,35 - colonna 9:12
Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: rigo 32,33,34,35 - colonna 14:30
Periodo di riferimento
Da mm/aaaa: rigo 32,33,34,35 - colonna 32:37
a mm/aaaa: rigo 32,33,34,35 - colonna 39:44
importi a debito versati: rigo 32,33,34,35 - colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 32,33,34,35 - colonna 58:68
Totale C: rigo 36 - colonna 46:56
Totale D: rigo 36 - colonna 58:68
+/- saldo(C-D): rigo 36 - colonna 69:80

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

Codice regione: rigo 39,40,41,42 - colonna 4:7 (suddivisione 2/10)
Codice tributo: rigo 39,40,41,42 - colonna 23:30
Rateazione: rigo 39,40,41,42 - colonna 32:37
Anno di riferimento: rigo 39,40,41,42 - colonna 39:44
importi a debito versati: rigo 39,40,41,42 - colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 39,40,41,42 - colonna 58:68
Totale E: rigo 43 - colonna 46:56
Totale F: rigo 43 - colonna 58:68
+/- saldo(E-F): rigo 43 - colonna 69:80
codice ente locale: rigo 44,45,46 - colonna 4:7 (suddivisione 2/10)
Codice tributo: rigo 44,45,46 - colonna 23:30
Rateazione: rigo 44,45,46 - colonna 32:37
Anno di riferimento: rigo 44,45,46 - colonna 39:44
importi a debito versati: rigo 44,45,46 - colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 44,45,46 - colonna 58:68
Totale G: rigo 47 - colonna 46:56
Totale H: rigo 47 - colonna 58:68
+/- saldo(G-H): rigo 47 - colonna 69:80

SEZIONE ACCISE

Codice regione: rigo 50,51,52,53,54,55,56,57 - colonna 4:7 (suddivisione 2/10)
Codice tributo: rigo 50,51,52,53,54,55,56,57 - colonna 23:30
Ditta: rigo 50,51,52,53,54,55,56,57 – colonna 32:40
importi a debito versati: rigo 50,51,52,53,54,55,56,57 - colonna 46:56
Totale O: rigo 58 - colonna 46:56
+ saldo(O): rigo 58 – colonna 69:80

SEZIONE SALDO FINALE

+ rigo 61 – colonna 69:80

FIRMA

Versamento da parte di erede, genitore, tutore, curatore fallimentare: rigo 62 colonna 5

ESTREMI DEL VERSAMENTO

pagamento effettuato con assegno- bancario: rigo 64 – colonna 72/circolare rigo 65 – colonna 72
numero: rigo 65 – colonna 50:65
cod. ABI: rigo 66 – colonna 57:67
CAB : rigo 66 – colonna 69:78

01A1701

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 20 gennaio 2001, n. 4** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 2001), **recante: «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

Art. 1.

1. *All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera* e) *è aggiunta la seguente:*

«e-bis) *se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera* a), *è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione».*

2. *(Soppresso).*

3. *(Soppresso).*

4. *Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:*

«*Art. 130*-bis *(Separazione dei procedimenti in fase di indagine). — 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera* e-bis) *del codice».*

5. Dopo l'articolo 132 *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,* è aggiunto il seguente:

«Art. 132-*bis (Formazione dei ruoli di udienza). — 1.* Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 18 *(Separazione di processi)*. — 1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

e-bis) se uno o più imputati dei reali previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a)*, è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.*

2. Fuori dei casi previsti dal comma l, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.».

— Il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale è riportato nelle note all'art. 2.

Art. 2.

1. *All'articolo 303, comma 1, lettera* b)*, del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

*«3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera* d) *per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera* d) *sono proporzionalmente ridotti».*

1-*bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sentenza irrevocabile di condanna» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)».*

2. *All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono aggiunte le seguenti: «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera* b)*, numero 3-bis)».*

3. *(Soppresso).*

4. *(Soppresso).*

5. *All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice *dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono* le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera *b)*» e le parole: «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «stia per darsi».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 303 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 303 *(Termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero l);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3-*bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera* a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera* d) *per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera* d) *sono proporzionalmente ridotti*;

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, *salve le ipotesi di cui alla lettera* b)*, numero 3-bis)*. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 304 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'articolo, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a riforma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma l, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 *senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera* b)*, numero 3*-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma l, lettera *b)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 307 *(Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini)*. — *1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.*

1-bis). *Qualora si proceda per taluno dei reali indicati nell'art. 407, comma 2, lettera* a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.*

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275, è tuttavia ripristinata:

a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274;

b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lettera *b)*.

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'art. 303, comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 *o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera* b)*, stia per darsi* alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2, lettera *a)*.».

— Si riporta il testo degli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale:

«Art. 281 *(Divieto di espatrio)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l 'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

2-*bis*. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

«Art. 282 *(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)*. — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.».

«Art. 283 *(Divieto e obbligo di dimora)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fissere la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.».

Art. 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis)* dei delitti previsto dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 406 *(Proroga del termine)*. — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis, e nell'art. 407, comma 2, lettera* a)*, n. 7*-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.».

— Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari)*. — 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-

venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

*7-*bis) *dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis, *comma 1, 600-*ter, *comma 1, 601, 609-*bis *nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter, *609-*quater, *609-*octies *del codice penale*;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».

— Si riporta il testo degli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 601, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale:

«Art. 600-*bis (Prostituzione minorile)*. — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Art. 600-*ter (Pornografia minorile)*. — Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.».

«Art. 601 *(Tratta e commercio degli schiavi)*. — Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni.».

«Art. 609-*bis (Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-*ter (Circostanze aggravanti)*. — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-*quater (Atti sessuali con minorenne)*. — Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.».

«Art. 609-*octies (Violenza sessuale di gruppo)*. — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste all'art. 609-*ter*. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».

Art. 4.

1. *All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà».*

1-*bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3*-bis*».*

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.».

2-*bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. *Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 533 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 533 *(Condanna dell'imputato)*. — 1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), *anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.».*

— Si riporta il testo dell'art. 523 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 523 *(Svolgimento della discussione)*. — 1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni *anche in ordine alle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3*-bis.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'art. 507.».

— Si riporta il testo dell'art. 544 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n.341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 544 *(Redazione della sentenza)*. — 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3-bis, *il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.».*

— Si riporta il testo dell'art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 154 *(Redazione non immediata dei motivi della sentenza)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'art. 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.».

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Capo II

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 145-*bis (Aule di udienza protette)*. — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, *individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.*

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale.

«Art. 51. *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).* — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera *a)*, sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-*bis,* sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma l sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis.* Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale *b),* per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis (b)* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 *(c),* le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a),* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter.* Nei casi previsti dal comma 3-*bis,* se ne fà richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

— Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

Capo III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442 COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

Art. 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 442 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 442 *(Decisione).* — 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-*bis.* Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. *Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuativo, è sostituita quella dell'ergastolo.*

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.».

Art. 7-*bis*

*1. All'articolo 441-*bis *del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 441-*bis* del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 441-*bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.* — 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'art. 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'art. n. 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. *Si applicano le disposizioni dell'art. 303, comma 2.*

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'art. 423, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.».

— Per il testo dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale si veda in note all'art. 2.

Art. 8.

*1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-*ter *del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.*

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.

«Art. 4-*ter*. — 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorchè sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere *a) e b).*

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonchè l'art. 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 511 del codice di procedura penale

«Art. 511 *(Letture consentite).* — 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fà richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, previsti dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93.».

— Per il testo dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale si veda in note all'art. 2.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice

penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 285 del codice penale:

«Art. 285 *(Devastazione, saccheggio e strage)*. — Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.».

— Si riporta il testo dell'art. 422 del codice penale:

«Art. 422 *(Strage)*. — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.».

— Per il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *b)*, del codice di procedura penale si veda in note all'art. 3.

Capo V

MODIFICA DELL'ART. 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 10.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, secondo periodo, le parole da: «consegnati» fino a: «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata»;*

b) *al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «presentata l'istanza» sono aggiunte le seguenti: «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»;*

c) *al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»;*

d) *al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5»;*

e) *al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8*-bis,»;

f) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«*8*-bis. *Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica»;*

g) *al comma 10, primo periodo, le parole: «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» sono sostituite dalle seguenti: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».*

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «deve essere allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 656 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive)*. — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. *Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.*

3. *L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.*

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono *notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata* istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza *nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,* l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal *condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato* al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio

del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. *Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5.*

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. *Salva la disposizione del comma 8-bis,* qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

8-*bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.*

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5, non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda *alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5.* Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».

— Si riporta il testo degli articoli 91 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 91 *(Istanza per la sospensione dell'esecuzione).* — 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata, *a pena di inammissibilità,* certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3, si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.».

«Art. 94 *(Affidamento in prova in casi particolari).* — 1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, *a pena di inammissibilità,* certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo più di due volte.

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.».

— Si riporta il testo dell'art. 666, commi 3 e 5, del codice di procedura penale:

«Art. 666 *(Procedimento di esecuzione).* — 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. *Omissis.*

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.».

Art. 11.

1. Nell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «629, secondo comma del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 4-*bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).* — 1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,

l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione *previs* e dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, *416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale* e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309, del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziano in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale:

«Art. 416 *(Associazione per delinquere)*. — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.».

— Si riporta il titolo del libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale: «Dei delitti contro la personalità individuale».

— Si riporta il testo dell'art. 609-*quinquies* del codice penale:

«Art. 609-*quinquies (Corruzione di minorenne)*. — Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

— Per il testo degli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale si veda in note all'art. 3.

Capo VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-*bis* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

Art. 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 6. — 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 *dicembre 2002.*

1-*bis*. Il termine di efficacia di cui al comma 1, si applica anche al comma 2, dell'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Art. 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 45-*bis* (*Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). — 1. Nei casi previsti dell'art. 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,* la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'art. 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'art. 146-*bis*, commi 2, 3, 4 e 6.».

— Per il testo dell'art. 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* del codice penale si veda in note all'art. 15.

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis* (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — *1.* Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 146-*bis*, del codice penale si veda in note all'art. 15.

Art. 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera *c)*;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 146-*bis* (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). — 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) (lettera soppressa dall'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4).

1-*bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.*

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento, il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.».

— Si riporta il testo dell'art. 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.), e successive modificazioni:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.».

Capo VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

Art. 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 275-*bis (Particolari modalità di controllo). — 1.* Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddi-

sfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto è il seguente:

«*1-ter.* In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 275 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 275 (*Criteri di scelta delle misure*). — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. *Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.*

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

2-*bis*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcerei.

4-*bis*. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionali rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-*quater*. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-*quinquies*. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.».

— Si riporta il testo dell'art. 293, comma 1, del codice di procedura penale.

«1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.».

— Si riporta il testo dell'art. 276 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 276 (*Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte*). — 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-*bis*. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1-ter. *In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».*

— Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4.

«Art. 284 (*Arresti domiciliari*). — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. *Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.*».

Art. 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 47-*ter (Detenzione domiciliare)*. — 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*.

1-*ter*. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-*quater*. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.

2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152).

3. (Comma abrogato dall'art. 4 della legge 25 maggio 1998, n. 165).

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

*4-*bis. *Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-*bis *del codice di procedura penale*.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-*bis*.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-*bis*. Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».

— Si riporta il testo dell'art. 275-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 275-*bis (Particolari modalità di controllo)*. — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'art. 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».

Art. 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda in note all'art. 17.

— Per il testo dell'art. 275-*bis* del codice di procedura penale si veda nelle note dell'art. 17.

Capo VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 15 *(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)*. — 1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

2-*bis*. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di L. 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di L. 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di L. 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di L. 750.000 per tutti gli altri uffici.

2-ter. *L'indennità di cui al comma 2-*bis *spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti elettivamente assegnato altro giudice».*

Art. 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 è in corso di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

— La legge 21 novembre 1991, n. 374 reca: «Istituzione del giudice di pace».

Art. 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: «I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

2-bis. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42*-quater, *secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4»:

«Art. 42-*quinquies (Durata dell'ufficio)*. — La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, *primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo alla nomina.*».

— Si riporta il testo dell'art. 42-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 42-*ter (Nomina dei giudici onorari di tribunale)*. — I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica e psichica;

d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.».

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado):

«Art. 35. — 1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-*ter*, 42-*quater*, primo e secondo comma, 42-*quinquies* e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 42-*quater* del regio decreto 30 gennaio l941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 42-*quater (Incompatibilità)*. — Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.».

Art. 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 110 *(Applicazione dei magistrati)*. — 1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari. ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-*bis*. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. *In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.*

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma l, e 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):

«Art. 2 *(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio)*. — 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 10 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985».

«Art. 5 *(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione)*. — 4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

Art. 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

*1-*bis. *L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

*1-*ter. *Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 267 del 15 novembre 2000 , l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). (Legge finanziaria 2000):

«3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.».

Art. 24-*bis.*

1. *All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«*2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.*

3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno».

2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 11 *(Indennità spettanti al giudice di pace)*. — 1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l 'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110. 000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l 'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.

3-*bis*. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e 3-*bis* del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'art. 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4-*bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale):

«Art. 27 *(Norme di copertura)*. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 24-*ter.*

1. *All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«*1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.*

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno».

2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:

«Art. 4. — *1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.*

2. Ai vice procurabori onorari spetta un'indennià di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

— Si riporta il testo dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 72 *(Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario)*. — Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera *a)*.

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale.».

— Per il testo dell'art. 27, della legge 24 novembre 1999, n. 468 si veda in note all'art. 24-*bis*.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A1825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 febbraio 2001

Dollaro USA	0,9213
Yen giapponese	106,71
Corona danese	7,4634
Lira Sterlina	0,63440
Corona svedese	8,9930
Franco svizzero	1,5362
Corona islandese	79,34
Corona norvegese	8,2060
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57924
Corona ceca	34,647
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,67
Litas lituano	3,6847
Lat lettone	0,5707
Lira maltese	0,4078
Zloty polacco	3,7700
Leu romeno	24750
Tallero sloveno	215,3865
Corona slovacca	43,750
Lira turca	630533
Dollaro australiano	1,7405
Dollaro canadese	1,4202
Dollaro di Hong Kong	7,1860
Dollaro neozelandese	2,1355
Dollaro di Singapore	1,6009
Won sudcoreano	1148,77
Rand sudafricano	7,1222

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1857

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società «Magazzini generali di Modena S.p.a.» dell'autorizzazione a gestire i magazzini generali siti in Mirandola e Modena.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 2001 alla società «Magazzini generali di Modena S.p.a.», con sede legale in via S. Carlo, 8/20 è revocata l'autorizzazione a gestire i magazzini generali siti in Mirandola (Modena), via Gramsci, 7 ed in Modena, via Reiter, 126.

01A1605

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Gabriele Emilia Bianchi» (ONLUS), in Mirano.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 del Ministro per il beni e le attività culturali è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Gabriele Emilia Bianchi» (ONLUS), con sede in Mirano e ne è stato approvato il relativo statuto.

01A1604

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per la «Farina di Neccio della Garfagnana», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione castanicoltori della Garfaganana con sede in piazza O. Dini n. 4 - Castelnuovo Garfagnana (Lucca), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE «FARINA DI NECCIO DELLA GARFAGNANA»

Art. 1.

Denominaione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (*Castanea Sativa Mill.*) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione;

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Farina di Neccio della Garfagnana è prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varietà:

Carpinese;

Pontecosi;

Mazzangaia;

Pelosora;

Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;

Verdola: verdarella, verdona;

Nerona: gragnanello, bocca storta, morona;

Capannaccia: capannaccina, insetina.

Più quelle varietà di castagne sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazione puramente locali.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

L'area di provenienza delle castagne dove altresì insistono i metati e i mulini per la trasformazione in farina di Neccio della Garfagnana, nonché gli impianti di confezionamento, è individuabile nella seguente zona della provincia di Lucca:

comune di Castelnuovo di Garfagnana;

comune di Castiglione Garfagnana;

comune di Pieve Fosciana;

comune di San Romano di Garfagnana;

comune di Sillano;

comune di Piazza al Serchio;

comune di Minucciano;

comune di Camporgiano;

comune di Careggine;

comune di Fosciandora;

comune di Giuncugnano;

comune di Molazzana;

comune di Vergemoli;

comune di Vagli;

comune di Villa Collemandina;

comune di Gallicano;

comune di Borgo a Mozzano;

comune di Barga;

comune di Coreglia Antelminelli;

comune di Bagni di Lucca;

comune di Fabbriche di Vallico.

Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657, così come da cartografia in scala 1:25.000 allegata.

Art. 4.

Origine del prodotto

La farina di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Per questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e tradizionale si assicurerà un futuro a questo prodotto visto che i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.

Pertanto, dovrà essere assicurato il mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di produzione in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovrà pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati, caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani, realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie architettoniche locali.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una densità di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro.

I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.

Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varietà di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne devono essere immesse nel metato in quantità tali da formare uno strato compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90 centimetri, in modo che l'umidità possa evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.

Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a 40 giorni, le castagne dovranno essere pulite dallo loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non può superare il 30 % in peso.

Il mulino non potrà macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocità di lavorazione delle macine stesse conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: fine sia al tatto che al palato, umidità massima del 13%, colore che può variare dal bianco all'avorio scuro, sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo, profumo di castagne.

I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con la D.O.P. «Farina di Neccio della Garfagnana» sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo accreditato dalla norma EN 45011.

Le domande di iscrizione dei castagneti nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la proprietà e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varietà presenti. Tali domande devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1º ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

I produttori aventi i castagneti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo devono dichiarare al soggetto gestore dell'elenco:

il metato presso il quale avverrà l'essiccazione, la quantità di castagne fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverrà la molitura.

Il mugnaio avente il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita:

il produttore, il periodo di molitura e il quantitativo di farina prodotta.

Il metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma.

La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprietà e/o di possesso, il comune e la località di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.

I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne.

La domanda di richiesta di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende adibire le strutture alla trasformazione del prodotto da commercializzare con il marchio «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I produttori di castagne nonché i gestori di metati e mulini dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata, all'organismo di controllo la denuncia di produzione di castagne fresche raccolte relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e l'organismo di controllo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato dopo avere verificato la corrispondenza all'elenco.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dall'A.I.A.B. ente certificatore privato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., potrà essere commercializzata soltanto dopo il primo giorno di dicembre.

I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto con «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art. 6, e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo per l'identificabilità delle partite del prodotto.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. può essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in una fascia di protezione di cartone. Le confezioni saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri trasformatori è consentito commercializzare la confezione di 12 chilogrammi in due sacchi trasparenti e sigillati da 6 chili cadauno sempre inscatolati.

Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

A)«Farina di Neccio della Garfagnana», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione origine protetta» (D.O.P.) come dall'allegato che fa parte integrante del disciplinare;

B) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

C) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'etichetta deve altresì contenere il logo europeo della D.O.P. così come definito dal regolamento CE. n. 1726/98.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.

Allegato Logo Farina di Neccio della Garfagnana

-OVALE 80X40 mm
-BORDO OVALE 0,5 mm

- SCRITTA CENTRATA NELL'OVALE

- (Commercial ScriptBT)
  F-N = 40 punti h = 8,7 mm
  G = 46 punti h = 9,7 mm

- (Times New Roman BT)
  ARINA DI ECCIO = 17 punti h = 4,1 mm
  DELLA = 11 PUNTI h = 2,5 mm
  ARFAGNANA = 17 PUNTI h = 4,1 mm

- PANTONE PROCESS BLACK-2C
- PANTONE 161C

01A1546

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sequacor»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 549 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale SEQUACOR:

TITOLARE AIC: Bracco S.p.A. Via E. Folliu, 50 20134 Milano

CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993:

Confezione: 20 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952010/M (in base 10) 11BNUB (in base 32)

Confezione: 28 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952022/M (in base 10) 11BNUQ (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.300 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.17.000 (IVA inclusa).

Confezione: 30 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952034/M (in base 10) 11BNV2 (in base 32)

Confezione: 50 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952046/M (in base 10) 11BNVG (in base 32)

Confezione: 56 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952059/M (in base 10) 11BNVV (in base 32)

Confezione: 60 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952061/M (in base 10) 11BNVX (in base 32)

Confezione: 90 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952073/M (in base 10) 11BNW9 (in base 32)

Confezione: 100 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 1,25 mg
AIC n° 034952085/M (in base 10) 11BNWP (in base 32)

Confezione: 20 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952097/M (in base 10) 11BNX1 (in base 32)

Confezione: 28 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952109/M (in base 10) 11BNXF (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.209 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.18.500 (IVA inclusa).

Confezione: 30 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952111/M (in base 10) 11BNXH (in base 32)

Confezione: 50 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952123/M (in base 10) 11BNXV (in base 32)

Confezione: 56 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952135/M (in base 10) 11BNY7 (in base 32)

Confezione: 60 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952147/M (in base 10) 11BNYM (in base 32)

Confezione: 90 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952150/M (in base 10) 11BNYQ (in base 32)

Confezione: 100 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 2,5 mg
AIC n° 034952162/M (in base 10) 11BNZ2 (in base 32)

Confezione: 20 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952174/M (in base 10) 11BNZG (in base 32)

Confezione: 28 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952186/M (in base 10) 11BNZU (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.724 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.20.000 (IVA inclusa).

Confezione: 30 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952198/M (in base 10) 11BP06 (in base 32)

Confezione: 50 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952200/M (in base 10) 11BP08 (in base 32)

Confezione: 56 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952212/M (in base 10) 11BP0N (in base 32)

Confezione: 60 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952224/M (in base 10) 11BP10 (in base 32)

Confezione: 90 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952236/M (in base 10) 11BP1D (in base 32)

Confezione: 100 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 3,75 mg
AIC n° 034952248/M (in base 10) 11BP1S (in base 32)

Confezione: 20 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952251/M (in base 10) 11BP1V (in base 32)

Confezione: 28 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952263/M (in base 10) 11BP27 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 13.572 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 22.400 (IVA inclusa).

Confezione: 30 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952275/M (in base 10) 11BP2M (in base 32)

Confezione: 50 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952287/M (in base 10) 11BP2Z (in base 32)

Confezione: 56 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952299/M (in base 10) 11BP3C (in base 32)

Confezione: 60 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952301/M (in base 10) 11BP3F (in base 32)

Confezione: 90 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952313/M (in base 10) 11BP3T (in base 32)

Confezione: 100 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 5 mg
AIC n° 034952325/M (in base 10) 11BP45 (in base 32)

Confezione: 20 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952337/M (in base 10) 11BP4K (in base 32)

Confezione: 28 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952349/M (in base 10) 11BP4X (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 14.421 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 23.800 (IVA inclusa).

Confezione: 30 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952352/M (in base 10) 11BP50 (in base 32)

Confezione: 50 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952364/M (in base 10) 11BP5D (in base 32)

Confezione: 56 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952376/M (in base 10) 11BP5S (in base 32)

Confezione: 60 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952388/M (in base 10) 11BP64 (in base 32)

Confezione: 90 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952390/M (in base 10) 11BP66 (in base 32)

Confezione: 100 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 7,5 mg
AIC n° 034952402/M (in base 10) 11BP6L (in base 32)

Confezione: 20 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952414/M (in base 10) 11BP6Y (in base 32)

Confezione: 28 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952426/M (in base 10) 11BP7B (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 15.629 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.25.200 (IVA inclusa).
Confezione: 30 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952438/M (in base 10) 11BP7Q (in base 32)

Confezione: 50 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952440/M (in base 10) 11BP7S (in base 32)

Confezione: 56 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952453/M (in base 10) 11BP85 (in base 32)

Confezione: 60 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952465/M (in base 10) 11BP85 (in base 32)

Confezione: 90 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952477/M (in base 10) 11BP8K (in base 32)

Confezione: 100 compresse film rivestite in blister PVC/AL da 10 mg
AIC n° 034952489/M (in base 10) 11BP99 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse film rivestite capsule rigide

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992)

COMPOSIZIONE: 1 compressa film rivestita
Principio Attivo: bisopropolo emifumarato 1,25, 2,5 3,75, 5 , 7,5 e 10 mg
Eccipienti della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato (solo nelle compresse da 1,25 mg), amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro.
Eccipienti del film di rivestimento: dimeticone, talco (solo nelle compresse da 1,25 mg), polietilenglicole, titanio biossido (colorante E171), metilidrossipropilcellulosa.

Le compresse da 3,75, 5 e 7,5 mg contengono anche ferro ossido giallo (colorante E172), mentre quelle da 10 mg contengono ferro ossido giallo e ferro ossido rosso (colorante E172)

PRODUZIONE, CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO
Merck KgaA Frankfurter Str. 250 Darmstadt Germania

CONFEZIONAMENTO
Lipha Pharmaceuticals Ltd Herfordshire Inghilterra
Merck Farma Y Quimica S.A. Mollet del Valles Spagna

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, di grado da moderato a grave con ridotta funzione ventricolare sistolica (frazione di eiezione ≤ 35%, rilevata all'ecocardiogramma), in aggiunta a terapia con ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glucosidi cardioattivi.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

01A1554

REGIONE PUGLIA

Autorizzazione regionale a favore della società «Castello S.r.l.», in Turi, ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale «Amata».

Con determinazione dirigenziale n. 29 del 23 gennaio 2001 la società Castello S.r.l. con sede legale in Turi alla via Sammichele n. 30 è stata autorizzata ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale «Amata» nello stabilimento sito in Casamassima alla via Adelfia km 3.00 in contenitori PET della capacità di 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 litri. L'acqua minerale sopra indicata verrà imbottigliata sia allo stato naturale sia addizionata con anidride carbonica.

È fatto obbligo alla società Castello S.r.l. di produrre alla ASL BA/5, entro trenta giorni dalla notifica della presente, l'esito degli accertamenti analitici effettuati per la determinazione della migrazione globale e dei coloranti provenienti dai contenitori in PET.

Le tubazioni presenti all'interno dello stabilimento di imbottigliamento dovranno essere dotate di etichette con scritte bianche e fondo azzurro per l'acqua minerale «Amata» e etichette con fondo rosso e scritte bianche per l'acqua potabile a servizio dello stabilimento.

Ai sensi del decreto legislativo n. 155/1997 dovrà essere attuata ogni azione atta ad escludere e monitorare pericoli di inquinamento e a conservare all'acqua imbottigliata le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

Alla società Castello S.r.l. è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento delle analisi chimiche e fisico-chimiche almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione all'assessorato regionale alla sanità.

La vigilanza igienico-sanitaria sull'impianto e sulla utilizzazione dell'acqua minerale è esercitata dalla ASL BA/5 e dalla ASL BA/4, secondo gli ambiti territoriali di competenza. In caso di necessità, le rispettive attività di vigilanza dovranno trovare l'indispensabile raccordo operativo anche con la messa a disposizione dei dati e delle informazioni in possesso.

01A1644

REGIONE MOLISE

Autorizzazione all'uso della seconda linea di imbottigliamento dell'acqua minerale «Castellina», nel comune di Castelpizzuto.

Con determinazione dirigenziale n. 4 del 26 gennaio 2001 del responsabile del settore turismo della regione Molise, la società Castellina S.p.a. da Castelpizzuto (Isernia) è stata autorizzata all'uso della seconda linea di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata «Castellina», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Castelpizzuto (Isernia).

01A1739

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 223/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 9, prima dell'art. 10, deve essere inserito il seguente titolo, con relativa rubrica: «*Titolo III - Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile*».

01A1645

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651042/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77